

STATUTO ASSOCIAZIONE METIT -
ASSOCIAZIONE ITALIANA METAVERSO ODV

➤ **Art. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE:**

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata "**METIT – ASSOCIAZIONE ITALIANA METAVERSO ODV**" (d'ora in avanti Associazione). A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV.

➤ **Art. 2 - SEDE – DURATA – ADESIONE:**

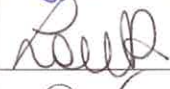
L'Associazione ha sede in 21052 Busto Arsizio (VA).

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

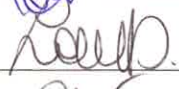
➤ **Art. 3 – FINALITÀ:**

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone con particolare attenzione alla formazione continua ed alla divulgazione scientifica;
- b) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- c) l'impegno nel volontariato civile e solidale;

		
	d) la sensibilizzazione della popolazione alla cultura ed al sapere in genere, nonché alla tutela dell'ambiente;	
	e) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;	
	f) l'organizzazione di attività di carattere sportivo volte alla prevenzione della dispersione dei giovani e alla lotta alla sedentarietà;	
	h) la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché la promozione della cultura della legalità e della beneficenza.	
	➤ <u>Art. 4 - ATTIVITÀ:</u>	
	Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:	
	1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	3. formazione universitaria e post-universitaria;	
	4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	2	

		
	8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	9. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	11. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	12. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	13. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	3	

		
	14. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	15. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in	
	essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza	
	e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	Nello specifico l'associazione si prefigge lo svolgimento delle seguenti attività:	
	• organizzazione e gestione di attività di formazione educativa e professionale;	
	• organizzazione e gestione di eventi di carattere culturale e ricreativo con temi ed	
	oggetti di volta in volta differenti, volti al coinvolgimento della collettività ed allo	
	scambio interculturale;	
	• organizzazione e gestione di attività e competizioni sportive;	
	• promuovere lo scambio di esperienze, professionalità e know-how tra soggetti terzi;	
	• svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma	
	comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali	
	e idonea a perseguirne lo svolgimento.	
	➤ <u>Art. 5 – ATTIVITÀ SECONDARIE:</u>	
	L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché	
	secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina	
	applicabile. La loro determinazione è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le	
	eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti	
	4	

stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle Disp. Att. Dello stesso, rispetto allo svolgimento di tali attività. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

➤ **Art. 6 – SOCI:**

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

➤ **Art. 7 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE:**

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in

Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

➤ **Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI:**

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e

degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

➤ **Art. 9 - DOVERI DEI SOCI:**

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

➤ **Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti

dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte. Ciascun

socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere

e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di

delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Costituiscono causa di applicazione di san-

zioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regola-

mentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli or-

gani preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgi-

mento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di

democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura,

anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valu-

tato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti discipli-

nari:

a) richiamo scritto;

b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determi-
nato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della

gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della

medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare

per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi

10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola

posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del rie-

same (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da

parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento discipli-

nare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data

comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà rinunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

➤ **Art. 11 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO:**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

➤ **Art. 12 – PATRIMONIO:**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto

costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-
venti, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utiliz-
zato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo persegui-
mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

➤ **Art. 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO:**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordi-
naria con le modalità di cui all'art. 14. In caso di scioglimento dell'Associazione si appli-
cano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni pre-
viste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 2. In particolare, in caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui
all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai
sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo Settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e
dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liqui-
datori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'Assemblea non individui
l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fon-
dazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

➤ **Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE:**

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgi-
mento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di rac-
colta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per l'attività
di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii..

➤ **Art. 15 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO:**

I documenti di rendicontazione economica consuntiva dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di-verse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

➤ **Art. 16 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA:**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

➤ **Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

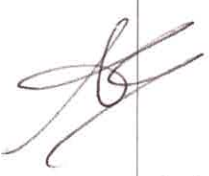
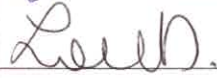
➤ **Art. 18 - ASSEMBLEA:**

L'Assemblea è sovrana. Essa è costituita da tutti gli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un socio designato dai convenuti dell'Assemblea stessa. Previa convocazione da parte del Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione scritta e avviso affisso all'albo almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, l'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione e, in ogni caso, per le competenze ad essa attribuite dal successivo art. 21. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore; i verbali dell'Assemblea sono conservati presso la sede dell'associazione e possono visionati dagli associati.

➤ **Art. 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA:**

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approva bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale;

	e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo,	
	derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;	
	f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;	
	g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;	
	h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	➤ Art. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:	
	L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.	
	Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono	
	13	

assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

➤ **Art. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI:**

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche all'atto costitutivo, allo statuto, nonché la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione. Per la sua validità, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

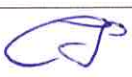
Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

➤ **Art. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (TRE) ed un massimo di 9 (NOVE) eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per



l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.



➤ **Art. 23 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

➤ **Art. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può

essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

➤ **Art. 25 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

➤ **Art. 26 – PRESIDENTE:**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 4 anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

- convocare l'Assemblea dei Soci;

- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

➤ **Art. 27 – SEGRETARIO:**

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

➤ **Art. 28 – TESORIERE:**

Il Tesoriere, se nominato, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

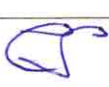
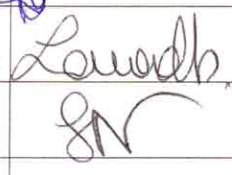
➤ **Art. 29 - ORGANO DI CONTROLLO:**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, di cui all'art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia

obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

➤ **Art. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE:**

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla

		
	regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di proce-	
	dura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pro-	
	nuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo	
	di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di	
	altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato	
	di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il ricorso al Collegio dei	
	Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria or-	
	dinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.	
	Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili. Per ogni controversia che	
	non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo	
	in cui ha sede l'Associazione.	
	➤ <u>Art. 31 - GRATUITA' DELLE CARICHE:</u>	
	Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di	
	Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..	
	➤ <u>Art. 32 INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ:</u>	
	L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi	
	politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parla-	
	mento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Ammi-	
	nistrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio	
	dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta	
	comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi de-	
	cisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in	
	istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con	
	cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con	
	l'Associazione. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto	
	20	

interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato).

➤ **Art. 33 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE:**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

➤ **Art. 34 - NORMA DI RINVIO:**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Busto Arsizio il 21 Dicembre 2024

Firme:

[Signature]
Gianluigi Cella
Francesco Colacello

[Signature]
Roberto Rocca
Lorenzo Noemi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
Registrato a Varese il 09 GEN 2025
al N° Serie 3



[Signature]
Il delegato del Direttore provinciale
di Varese